

EMERGENZA IN “ROSSO” con Paolo Parisi e Luca Jibo (Descrizione)

LUCA JIBO è Musicista e autore di numerosi video contro la più grande farsa del secolo.

Iscrivetevi al suo canale YouTube "LUCA JIBO MUSIC", fonte delle sue migliori Produzioni originali.

➔ Luca Jibo Music on Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCTp-GR_Kf-RoA3pGA-Bs0KQ

➔ "VERITA' SCOMODE" video Luca Jibo

https://youtube.com/playlist?list=PL8sU_mR-FbtK0IomKTKMrLS3sjlr6qydH

▶ "USCITE" di Vincenzo Eterno e Riccardo Chiara

<https://youtu.be/x7x3NhYxyKk>

▶ "IL TAMPONE é SERVITO" video Luca Jibo

<https://youtu.be/lapOmBHaRnA>

▶ "Cov/d19 CONTRO-NARRAZIONE SCIENTIFICA con Dr. MATTEO MARTINI" video Luca Jibo

<https://youtu.be/JhR4XeCFjOk>

▶ "DIRITTI e ABUSI FdO con Paolo Parisi e Luca Jibo"

<https://youtu.be/B7ssnjPaOKY>

▶ "GLI EROI IN CAMICE DEL 2020" video Luca Jibo

<https://youtu.be/ngt6YdoBLzY>

▶ "18 MILIONI di ITALIANI in MENO nel 2025" video Dino Tinelli 2018

<https://youtu.be/gRwb3mtXoDs>

Per SOSTENERE l'opera, l'impegno e le POSITIVE produzioni creative di Luca Jibo scrivi qui: lucajibo@gmail.com

!!! IMPORTANTE TUTTA LA DESCRIZIONE !!! a cura di Paolo Parisi

Tutte le Forze dell'Ordine che applicano divieti in merito a provvedimenti cosiddetti "anti covid" sono in totale DISONORE!

Non si possono recepire provvedimenti, seppur emesse da Autorità, in palese contraddittorio con la Legge suprema dello Stato e con il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto. Se ne ha il Diritto e il Dovero! Devono essere considerati "Nulli ab Origine", prodromi alla eventuale sentenza di nullità dei Giudici Costituzionali.

I Provvedimenti emessi da quando è stato dichiarato lo stato d'emergenza, dai D.L. ai DPCM, le Ordinanze Regionali e Sindacali, sono provvedimenti in palese contraddittorio con la Legge (art 13, art 70, art 77, art 78 Costituzione) e non possono essere recepiti.

Tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che applicano divieti in merito a tali provvedimenti anticostituzionali, sono in totale DISONORE, (hanno giurato solennemente di osservare, rispettare e fare osservare e rispettare la legge suprema dello Stato, la Costituzione) obbedendo a ordini illegittimi, derivanti da provvedimenti incostituzionali (=illegittimi).

In caso di sanzioni, si riserva di agire in via Legale dove verranno sottoposti all'attenzione del Magistrato l'abuso di potere e di autorità, e tutti i reati che il Magistrato voglia ipotizzare in tali comportamenti criminosi a carico del verbalizzante e si inviterà il Magistrato a sollevare la questione di legittimità davanti ai Giudici Costituzionali.

"Una norma è legale, se valida. È valida se legittima. È legittima se giusta."
(Paolo Parisi)

IN CASO DI FERMO:

"Rimettendomi alla legittima Autorità dell'agente che mi sottopone a un controllo di polizia giudiziaria, non è mia intenzione incorrere, dunque, fare alcuna resistenza a pubblico ufficiale.

Invito lo stesso a fornirmi rassicurazioni ufficiali in merito alla validità del modulo dallo stesso fornitomi poichè menziona due D.L. non più vigenti (poichè convertiti in legge, con modificazioni, risulterebbe, dunque invalido e in violazione delle leggi) e rassicurazioni ufficiali in merito ai provvedimenti tutti, cosiddetti "anti covid", che siano giustificati, legittimi, validi e legali, secondo l'Ordinamento Giuridico Italiano, che rispettino i dettami della legge suprema dello Stato, la Costituzione e il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto.

Mi permetto di ricordare al pubblico ufficiale che egli ha effettuato un giuramento SOLENNE sulla Repubblica Italiana TUTTA, non sul solo Governo, non sulla sola volontà e atti in autonomia come i DPCM del Presidente del Consiglio , non sulle Ordinanze dei soli Presidenti di Giunta Regionale, non sulle Ordinanze dei soli Sindaci) impegnandosi a osservare, rispettare e far osservare e rispettare la Costituzione, sopra tutti gli atti legali e amministrativi di fonti secondarie.

Ricordo altresì, al pubblico ufficiale che l'auto certificazione regolamentata dal DPR 445/2000 è una facoltà, non certo un obbligo, e che non è mia volontà esercitare tale facoltà."

IN CASO DI VERBALE:

È diritto del sanzionato, sancito dalla legge, avere la possibilità di rendere una dichiarazione ove se non bastassero le tre/quattro righe apposite del verbale.

È dovere del pubblico ufficiale, sempre sancito dalla legge, fornire un foglio da allegare a verbale dove il sanzionato ha la possibilità di rendere la propria dichiarazione in maniera chiara e esaustiva.

PS. Quando l'agente verbalizzante invita ad essere succinti e/o brevi commette una gravissima violazione della legge, in maniera arbitraria, perseguibile e punibile dal codice penale, come tutti gli abusi.

In questo caso non trova applicazione la riserva di giurisdizione del Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada ex art. Art. 7 DLgs. 150/2011 unica via esperibile sono gli scritti difensivi al prefetto, il quale potrà emettere ordinanza ingiunzione (non nei 210 giorni CdS) ma nei 5 anni e, successivamente, avverso quelli si potrà impugnare davanti al GdP

Mi riservo altresì di adire a vie legali ai miei legali e allo stesso Magistrato ove ci fossero rilevanze penali riconducibili al comportamento dei verbalizzanti, che possa venire fuori dalla mia descrizione dei fatti avvenuti, a proposito di questo controllo di polizia giudiziaria a cui sono stato sottoposto, di cui ho prova audio e video per mia tutela.

Se sia possibile e consentito dalla legge, configurare ipotesi di reato di rilevanza penale."

"!!! IMPORTANTE !!! IL DPCM NON È LEGGE "Il militare al quale è impartito un ordine manifestatamente rivolto contro le istituzioni dello stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestatamente reato, ha il dovere di NON eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori". (rife L. 382/1978 art 4. Art. 25 Regolamento delle Forze Armate esecuzione art 52 comma 2 Cost.

NOTA:

La L. 382/1978 ed il DPR 545/1986 sono stati abrogati dal D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 – CODICE DI ORDINAMENTO MILITARE (C.O.M.) e dal DPR 90/2010 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

(T.U.O.M.)

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.

Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020) (GU n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) vigente al 15/02/2021

[...omissis...]

Art. 1347

Obbedienza

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.

2. Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento (DPR 90/2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - T.U.O.M.)

Art. 1348

Dovere di fedeltà

1. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare.

2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 1349

Ordini militari

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenersi alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 1350

Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) svolgono attività di servizio;
 - b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
 - c) indossano l'uniforme;
 - d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.
4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

[...omissis...]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento
all'atto pubblicato il 12/08/2020) (GU n.140 del 18-06-2010 - Suppl.
Ordinario n. 131) - vigente al 15/02/2021

[...omissis...]

Art. 729

Esecuzione di ordini

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:
 - a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
 - b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
 - c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.
2. Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori.

Art. 730

Servizi regolati da consegna

1. La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.
2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

[...omissis...]"